

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

<b>Numero del provvedimento</b>	860
<b>Data del provvedimento</b>	20-12-2024
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE E L'ENTE DIOCESANO "CASA FAMIGLIA SANT'ANNA" PERIODO 2025 - 2027

<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
<b>Resp. del procedimento</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE E L'ENTE DIOCESANO "CASA FAMIGLIA SANT'ANNA" PERIODO 2025 - 2027

<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
<b>Resp. del procedimento</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V Silvia Mantero
<b>Parere e visto di regolarità tecnica</b>	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N. Pagine allegato	Oggetto Allegato
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute Pistoiese**  
C.F. 90048490479  
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA  
**IL DIRETTORE**

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018;

Vista la Legge Regione Toscana 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e ss. mm.;

Premesso che:

- tutti i Comuni facenti parte del Consorzio SDS Pistoiese hanno attivato una serie di interventi volti a contrastare il disagio minorile e le condizioni di emarginazione e di discriminazione di bambini e di ragazzi provenienti da famiglie fragili, impegnando risorse per organizzare una molteplicità di servizi tali da assicurare a ogni bambino e ragazzo, pur nelle diverse condizioni di partenza, pari opportunità;
- nel territorio pistoiese è privilegiato il sostegno alla genitorialità al fine di mantenere il minore nel proprio nucleo, investendo sulle competenze residue dei genitori e, soltanto nei casi in cui ciò non sia possibile, è prevista un'accoglienza di tipo residenziale madre/bambino e gestante;

Evidenziato che L'ente Diocesano "Casa famiglia Sant'Anna" gestisce le strutture denominate "S. Anna" e "Filo d'Arianna" svolge tra i vari servizi, prestazioni socio-assistenziali a carattere residenziale a favore di minori, di gestanti e madri con figli;

Verificato che:

- la Comunità a dimensione familiare per ragazze minorenni “S. Anna” è autorizzata al funzionamento a tempo indeterminato con determinazione del Dirigente Servizio Sociale Comune di Pistoia n. 498 del 7/03/2001 ed è accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con determinazione dirigenziale n. 1396 del 15/06/2011;
- la Comunità “Filo d’Arianna” è autorizzata al funzionamento a tempo indeterminato con determinazione dirigenziale n. 1177 del 30/04/2008, è accreditata, ai sensi della L.R. 82/2009 con determinazione dirigenziale n. 2236 del 6/10/2011;

Dato atto che la Società della Salute ha acquistato la competenza relativamente alle funzioni socio assistenziali ad essa trasferite dal Comune di Pistoia, consistenti nell’organizzazione e gestione diretta di diversi servizi tra i quali anche gli inserimenti in strutture residenziali di minorenni (età compresa tra 0 e 17 anni, 21 in casi particolari), soli o con madre, e di donne vittime di violenza, sole o con figli minorenni.

Verificato che la Convenzione esistente tra il comune di Pistoia e L’ente Diocesano “Casa famiglia Sant’Anna” ente gestore della Comunità “S. Anna” e della Comunità “Filo d’Arianna” scadrà in data 31/12/2024;

Vista la richiesta di rinnovo pervenuta dall’Ente Diocesano “Casa famiglia Sant’Anna”, ns. protocollo n. 3765/2024;

Ritenuto di rinnovare la suddetta convenzione;

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2024/2026 di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/01/2024.

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di stabilire che la convenzione ha validità triennale dal 01/01/2025 al 31/12/2027;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione “Amministrazione trasparente”;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale;
5. di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott.ssa Silvia Mantero;



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  
C.F. 90048490479  
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

**F.to IL DIRETTORE  
(Silvia Mantero)**

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE

PISTOIESE E L'ENTE DIOCESANO "CASA FAMIGLIA S.ANNA"

PERIODO 2025-2027.

- SCRITTURA PRIVATA -

**TRA**

La Società della Salute Pistoiese, consorzio pubblico istituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ai sensi del Titolo V, Capo III bis, della Legge Regione Toscana 40/2005 e ss. mm., con sede legale in Viale Matteotti, 19 (C.F. 90048490479 -

P.I.02083190476), in persona del Direttore, Dott.ssa Silvia Mantero domiciliata per la carica presso la sede del consorzio, (di seguito anche "**SDS Pistoiese**")

e

Monsignore Fausto Tardelli nato a Lucca il 5.01.1951, cod. fisc. TRDFST51A05E715H il quale interviene non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente diocesano Casa Famiglia S. Anna di Pistoia (di seguito Ente S. Anna o Ente), che rappresenta in qualità di Rappresentante Legale;

Premesso che:

a) Tutti i Comuni facenti parte del consorzio SDS Pistoiese hanno attivato una serie di interventi volti a contrastare il disagio minorile e le condizioni di emarginazione e di discriminazione di bambini e di ragazzi provenienti da famiglie fragili, impegnando risorse per organizzare una

molteplicità di servizi tale da assicurare a ogni bambino e ragazzo, pur nelle diverse condizioni di partenza, pari opportunità;

b) nel territorio dell'ambito pistoiese è privilegiato il sostegno alla genitorialità al fine di mantenere il minore nel proprio nucleo, anche investendo sulle competenze residue dei genitori e, soltanto nei casi in cui ciò sia impossibile, è prevista un'accoglienza di tipo residenziale madre/bambino o minorenni solo;

c) In via prioritaria, l'accoglienza va realizzata il più vicino possibile alla residenza abituale del minore in modo da rendere meno difficoltoso il mantenimento dei legami familiari e più certe le possibilità di riunificazione familiare, minimizzando gli effetti sociali e culturali del processo separativo.

d) La disponibilità di posti residenziali, sul territorio dell'ambito pistoiese, è molto limitata, in quanto l'offerta proviene da un numero ristretto di strutture;

e) la Società della Salute Pistoiese è competente per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali a carattere residenziale a favore di minori, gestanti e madri con figli in età infantile;

d) l'Ente S. Anna opera da anni prevalentemente nel settore del disagio minorile, del sostegno alla genitorialità, alla maternità e all'infanzia, appartiene alla diocesi di

Pistoia, che ha una personalità giuridica riconosciuta con decreto del Ministero degli interni in data 24.04.87, che è iscritta al Tribunale di Pistoia dal 2 giugno 1987, al n. 21, P.G. e non sono in corso, nei confronti della medesima, procedure di revoca;

e) l'Ente S. Anna gestisce:

- la Comunità a dimensione familiare per ragazze minorenni denominata "S. Anna" (di seguito Comunità "S. Anna") è autorizzata al funzionamento a tempo indeterminato con determinazione del Dirigente Servizio Sociale Comune di Pistoia n. 498 del 7/3/2001, è accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con determinazione dirigenziale n. 1396 del 15/6/2011, che non vi sono revoche o sospensive in corso e può accogliere 7 ragazze minorenni da 8 a 18 anni, come si evince dalla determina dirigenziale n. 373 del 16/2/2012;

- la Comunità di pronta accoglienza per madri con figli denominata "Filo di Arianna" (di seguito Comunità "Filo di Arianna") è autorizzata al funzionamento a tempo indeterminato, con determinazione Dirigente Servizio Sociale Comune di Pistoia n. 1177 del 30/4/2008, è accreditata ai sensi della L.R. n. 82/2009 con determinazione dirigenziale n. 2236 del 6/10/2011, che non vi sono revoche o sospensive in corso e può accogliere 3



nuclei familiari, come stabilito dalla determina  
dirigenziale n. 373 del 16/2/2012;

f) l'Ente S. Anna mette a disposizione:

1) i locali e le attrezzature tecniche,

2) il personale, specificato per qualifiche e mansioni,

3) i propri progetti educativi generali e specifici che  
si intendono recepiti in dettaglio.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Oggetto della presente convenzione sono le prestazioni  
socio-assistenziali ed educative di natura residenziale  
per minorenni e/o adulti in carico al Servizio Sociale  
Professionale

**Art. 2 - Criteri di accesso - Priorità**

1. Le minorenni ed i nuclei madre/bambino sono individuati  
dall'assistente sociale responsabile del caso, che formula  
una proposta progettuale di inserimento nella Comunità.  
Nella proposta vengono definiti gli obiettivi, i criteri  
per verificarne il raggiungimento e la presunta durata  
della permanenza. L'inserimento avviene secondo le  
procedure amministrative in vigore presso la Società della  
Salute Pistoiese.

2. Nel caso in cui la Comunità abbia richieste di  
inserimento da parte di Comuni/enti non facenti parte del  
consorzio SDS Pistoiese e la disponibilità di posti sia

limitata si stabilisce che il Comune di Pistoia abbia priorità.

A seguire, la priorità di inserimento è accordata comunque ai Comuni facenti parte del consorzio SDS Pistoiese rispetto ai Comuni/enti fuori dalla zona pistoiese.

3. L'assistente sociale invia al Responsabile della Comunità la richiesta di inserimento comprensiva dell'impegno al pagamento della retta a titolo di rimborso spese.

4. La Comunità non è riconosciuta come convivenza anagrafica.

L'ospite non può trasferire la propria residenza presso la Casa, dove può acquisire soltanto il domicilio sanitario

### **Art. 3 - Progettazione educativa**

1. Per ogni ospite inserito nella Comunità "S. Anna" e nella Comunità "Filo di Arianna" deve essere redatto dall'équipe interna alla struttura un Progetto educativo individualizzato, condiviso dall'assistente sociale referente

2. Per le ragazze minorenni inserite nella Comunità "S. Anna" il progetto educativo individuale deve prevedere interventi e azioni di sostegno alla minore e alla sua famiglia finalizzate al reinserimento nel proprio ambiente di vita. Deve inoltre prevedere le azioni necessarie a

garantire alla minore una crescita adeguata, nella consapevolezza dell'essere con la ragazza in una relazione dinamica centrata sulla crescita e promozione dell'individuo, una relazione di sostegno affinché la minore possa esser restituita alla storia delle sue relazioni con gli altri.

3. Gli operatori della Comunità "S. Anna" responsabili delle ragazze minorenni hanno l'obbligo di attuare, per quanto possibile, gli interventi definiti nel progetto educativo individuale, con particolare attenzione al mantenimento dei rapporti tra ciascuna minore e il suo contesto familiare e sociale. Si dovranno pertanto facilitare e promuovere, concordemente con l'assistente sociale e l'equipe territoriale, i rapporti con il nucleo di appartenenza (familiari, parenti e amici). Alla minore deve essere inoltre assicurata la partecipazione a iniziative estive, ricreative e culturali, secondo quanto previsto dal Progetto educativo individuale.

4. Nella Comunità "Filo di Arianna" ogni madre dispone di una cameretta per sé e per il/i proprio/i bambino/i ed ogni donna partecipa direttamente, compatibilmente alle sue reali possibilità, alla gestione della casa. La Comunità "Filo di Arianna" sostiene le donne accolte aiutandole a vivere la maternità in maniera consapevole, cercando di promuovere un rapporto significativo con il

figlio, all'insegna di una genitorialità appagante e funzionale al soddisfacimento dei bisogni posti in essere dal bambino/a.

5. La Comunità "Filo di Arianna" deve impegnarsi a perseguire la crescita dell'autonomia della donna, promossa e supportata anche grazie a sostegni specifici nello sviluppo dell'istruzione, della formazione, nella ricerca e capacità di conservazione di un lavoro, di un alloggio e di una rete sociale di relazioni, ponendo in essere aiuti diversificati e orientati a "supportare" ma non a sostituirsi all'ospite anche per quanto riguarda l'educazione e la cura del/dei figlio/figli. Le donne vengono inoltre aiutate ad entrare in rapporto con tutte le risorse territoriali necessarie alla cura della propria persona (strutture ospedaliere, medici, psicologi, servizi specialistici, consultori e altro) e alla crescita del proprio figlio (nidi, scuole, pediatri, etc...). Oltre all'accompagnamento affettivo/relazionale ed educativo di ciascuna ospite la comunità si impegna a fornire sostegno e supporto per sostenere la donna al momento in cui lascia la comunità per iniziare e/o riprendere una vita autonoma, attraverso la possibilità di confronti ed aiuti che la comunità continua a garantire anche dopo la dimissione dell'interessata.

6. In merito al sostegno dei figli della donna, seppure si valuti importante responsabilizzare la stessa alla cura dei medesimi, sono da prevedere a carico della struttura forme di sostegno e custodia dei bambini nei casi in cui la madre sia a lavoro o sia impossibilitata per malattia (sia che permanga in struttura o sia ricoverata in ospedale) o per altre fondate motivazioni a non poter svolgere alcuni compiti (quali ad esempio l'accompagnamento a servizi educativi, custodia nei momenti di extrascuola e altro).

7. Qualora la donna manifesti il desiderio di essere supportata nel mantenimento e/o ricostruzione di rapporti con la famiglia che sono degenerati, la comunità si impegna a valutare, in collaborazione con l'assistente sociale di riferimento, occasioni per ricostruire, e/o consolidare, e/o promuovere relazioni familiari positive tra la coppia madre/bambino e i restanti familiari.

8. L'assistente sociale verifica le modalità di svolgimento e la qualità del servizio oggetto della presente Convenzione, tramite incontri periodici e richieste di relazioni e di dati relativi all'andamento dell'attività socio-educativa della struttura.

9. I Responsabili delle due Comunità devono inviare semestralmente all'assistente sociale un resoconto delle presenze delle ospiti della struttura.

10. La dimissione dell'ospite da ognuna delle due Comunità si attua quando l'assistente sociale titolare, sentito il Responsabile della Comunità di riferimento, valuta raggiunti gli obiettivi del Progetto educativo individuale definito. In questo caso, l'ospite può uscire dalla residenza, rientrare in famiglia o fruire di soluzioni alternative.

11. Dovranno esser valutate le dimissioni dell'ospite anche quando sopraggiungono condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo Individuale. In tal caso l'ospite potrà essere dimessa solo quando l'assistente sociale avrà individuato altre soluzioni idonee. Soluzioni alternative dovranno essere individuate nel più breve tempo possibile nei casi in cui si verificano situazioni di conclamata emergenza e sia messa a repentaglio l'incolumità dell'ospite o altrui.

**Art. 4 - Rimborso spese e prestazioni garantite all'ospite**

1. In caso di inserimento da parte del Comune di Pistoia e di tutti gli altri comuni facenti parte della SDS Pistoiese, l'Ente S. Anna applicherà le seguenti rette giornaliere, a titolo di rimborso spese:

**Comunità "S. Anna"**

Retta base per minore	€ 98,00
Retta in caso di assenze entro 15 gg (70%)	€ 68,60
Retta in caso di assenze oltre 15 gg (30%)	€ 29,40

**Comunità "Filo di Arianna"**

Retta base	Madre con bambino	€ 110,00
	Altri figli oltre il primo	€ 53,00
Retta in caso di assenze entro 15 gg (70%)	Madre con bambino	€ 77,00
	Altri figli oltre il primo	€ 37,10
Retta in caso di assenze oltre 15 gg (30%)	Madre con bambino	€ 33,00
	Altri figli oltre il primo	€ 15,90

2. Ciascun ospite ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza, per i seguenti motivi:

- rientro in famiglia per brevi periodi (vacanze, festività);
- soggiorni non a carico della Struttura;
- necessità di cure presso ospedali ecc.;
- fuga dell'ospite (per i primi cinque giorni).

3. Per i casi previsti e debitamente comunicati dall'assistente sociale, salvo nel caso di ricovero ospedaliero, la cui assistenza è a carico della struttura residenziale, la struttura percepirà una retta pari al 70% di quella ordinaria. Se l'assenza supera i 15 giorni, la stessa deve essere debitamente motivata dai servizi e concordata con la struttura; in questo caso la retta subirà un'ulteriore diminuzione sino al 30%. Non è prevista la riduzione nel caso di ricovero ospedaliero della madre (la

cui assistenza è a carico della struttura residenziale)

con permanenza del/i minore/i nella struttura.

5. La retta assicura agli ospiti la fornitura delle seguenti prestazioni:

- a) alloggio e vitto, consistente in cinque pasti giornalieri (prima colazione, merenda, pranzo, merenda, cena)÷
- b) prodotti per l'igiene e la cura della persona;
- c) lavanderia del vestiario personale secondo le regole interne della struttura;
- d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ciascun ospite;
- e) assistenza medica, visite specialistiche (compresi i ticket, qualora non sia previsto l'esonero), medicinali e materiale sanitario;
- f) sostegno psicologico per le madri;
- g) cura e pulizia degli ambienti;
- h) attività e materiale ludico-didattico per i bambini;
- i) interventi per favorire la vita comunitaria, l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione nel territorio;
- j) trasporti pubblici urbani;
- k) accompagnamento nell'ambito del territorio comunale per motivi strettamente necessari;



l) quant'altro previsto dalla Carta dei Servizi dell'Ente S. Anna.

#### **Art. 5 - Personale**

1. Per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni di cui sopra, l'Ente S. Anna garantisce in ogni Comunità la presenza di un'adeguata équipe educativa, assicurando la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.

2. L'Ente S. Anna si impegna a comunicare i nominativi del personale operante nella struttura residenziale, con relativo ruolo, professione, mansioni, tempo di impiego e inquadramento (volontario/assunto/incaricato), casellario giudiziale e ogni variazione, previa verifica e attestazione che il personale, anche volontario, sia privo di condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies del Codice Penale o di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

5. Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato da contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Tutto il personale volontario operante presso l'Ente è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 ed i relativi oneri sono compresi nelle spese

rimborsabili.

L'Ente si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente la SDS Pistoiese e i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il Referente responsabile dei servizi oggetto della presente convenzione è:

Nome Rita Cognome Vanzan C.F. VNZRTI50E64I107R.

Cell.3394887889.

L'Ente è obbligato a comunicare alla SDS Pistoiese tutte le variazioni degli elementi contenuti nel presente articolo e comunque nella presenta Convenzione.

**Art. 6 - Risoluzione del contratto per inadempimento**

L'Amministrazione comunale ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contenuti nel presente atto.

**Art. 7 - Clausola risolutiva espressa**

La SDS Pistoiese si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c. (Clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Ente S. Anna per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

b) mancato rispetto degli obblighi riferiti al personale ed elencati nel precedente Art. 5;

c) perdita dell'accreditamento ai sensi della L.R. 82/2009;

d) condotte pregiudizievoli o dannose accertate nei confronti degli ospiti;

#### **Art. 8 - Assicurazione**

L'Ente S. Anna, contestualmente alla stipula della Convenzione, ha l'obbligo di stipulare adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi.

#### **Art. 9 - Verifiche**

Il Responsabile dell'Ente consente il libero accesso agli operatori sociali del Comune di Pistoia e di tutti gli altri comuni facenti parte della SDS Pistoiese, per la verifica del corretto svolgimento del servizio residenziale.

#### **Art. 10 - Riservatezza**

L'Ente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 aggiornato con il D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali

**Art. 10 - Durata**

1. La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2026.

2. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

**Art. 12 - Foro competente - Disposizioni finali**

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Pistoia.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.

**Art. 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

2. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**Per la SDS Pistoiese: il Direttore Silvia Mantero**

Per l'Ente Diocesiano "S. Anna" di Pistoia: Mons. Fausto

Tardelli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 860 del 20-12-2024**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 20-12-2024 al 04-01-2025**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 20-12-2024**